



Statuto Club Alpino Italiano

Sezione di Codogno

Approvato dal Consiglio Centrale
di indirizzo e controllo il 27 Agosto 2009.
Registrato a Codogno (LO)
addì 11 Dicembre 2009 al N° 1229 Serie 3.

INDICE

TITOLO I

DENOMINAZIONE- SEDE - DURATA

- Art. 1 Denominazione e Durata
- Art. 2 Natura

TITOLO II

SCOPI E FUNZIONI

- Art. 3 Scopi
- Art. 4 Obiettivi
- Art. 5 Locali e Sede

TITOLO III

SOCI

- Art. 6 Soci
- Art. 7 Ammissione
- Art. 8 Domanda
- Art. 9 Durata
- Art. 10 Quota associativa
- Art. 11 Diritti e Doveri
- Art. 12 Perdita della qualità di Socio
- Art. 13 Sanzioni disciplinari

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- Art. 14 Organi della Sezione
- Art. 15 Cariche sociali

ASSEMBLEA

- Art. 16 Funzioni
- Art. 17 Convocazione
- Art. 18 Partecipazione
- Art. 19 Presidente e Segretario della Assemblea
- Art. 20 Deliberazioni
- Art. 21 Approvazioni del Comitato Centrale

CONSIGLIO DIRETTIVO

- Art. 22 Composizioni e Funzioni
- Art. 23 Durata e Scioglimento
- Art. 24 Modalità di convocazione
- Art. 25 Convocazioni speciali
- Art. 26 Attività

PRESIDENTE

- Art. 27 Compiti e nomina del Presidente

TESORIERE E SEGRETARIO

- Art. 28 Compiti del Tesoriere
- Art. 29 Compiti del Segretario

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Art. 30 Composizione e Durata
- Art. 31 Attività

TITOLO V

COMMISSIONE E GRUPPI

- Art. 32 Commissioni
- Art. 33 Gruppi

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

- Art. 34 Costituzione

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE

- Art. 35 Esercizio Sociale
- Art. 36 Rapporto di Bilancio
- Art. 37 Fondi depositati
- Art. 38 Patrimonio

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

- Art. 39 Tentativo di Conciliazione
- Art. 40 Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 41 Termini di Applicabilità
- Art. 42 Adeguamenti futuri

Copia Ultima Pagina Verbale Assemblea 18 Marzo 2008

Copia Lettera Approvazione Statuto da C.A.I. Sede Centrale

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 È costituita con sede in Codogno l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Codogno" e sigla "CAI - Sezione di Codogno". Essa è organizzazione non-commerciale e senza alcun scopo di lucro.

L'associazione ha durata illimitata.

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 La Sezione è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato. Essa fa parte del Gruppo Regionale Lombardo del CAI ed uniforma il proprio statuto allo Statuto ed al Regolamento Generale del CAI.

TITOLO II

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 L'associazione si propone di promuovere la pratica dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane e la tutela del loro ambiente naturale.

L'associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, ed è improntata secondo principi di democrazia.

Art. 4 Per conseguire gli scopi indicati all'art. 3, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI, del Gruppo Regionale, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, l'associazione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

- d) all'indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del CAI competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del CAI competenti in materia, per la formazione di soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e sci-alpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
- f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) all'organizzazione anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;
- i) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio;
- j) alla dotazione di idoneo materiale alpinistico ed alla cura delle pubblicazioni di interesse dell'associazione.
- k) È vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 5 Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO III

SOCI

Art. 6 Sono previste le seguenti categorie di soci: onorari, benemeriti, ordinari, famigliari e giovani, secondo quanto stabilito dall'Art. II.1 dello Statuto del CAI.

Art. 7 Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all'associazione da non meno di due anni compiuti; per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. L'iscrizione è personale e non trasmissibile.

Sull'ammissione decide il Consiglio Direttivo.

Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente statuto e lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI, dei quali riceve copia all'atto dell'iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'associazione.

Art. 8 L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art. 9 Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e si intende rinnovato di anno in anno sociale se il socio non faccia pervenire al Consiglio Direttivo domanda di passaggio ad altra Sezione.

Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Art. 10 Il socio è tenuto a versare all'associazione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale dei CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnate all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'associazione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Trascorso il termine della chiusura annuale del tesseramento, il Consiglio Direttivo, dichiara la morosità del socio e la decadenza da tale sua qualità, dandogliene comunicazione.

Art. 11 I diritti e doveri del socio sono quelli stabiliti negli Artt. II.4 dello Statuto del CAI e nel Capo IV del Titolo II del Regolamento Generale del CAI.

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del CAI se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.

Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI.

Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

Art. 12 La qualità di socio cessa nei casi indicati dall'Art.II.5 dello Statuto del CAI e nel Capo V del Titolo II del Regolamento Generale del CAI, con le modalità ivi stabilite.

Art. 13 Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio, che tenga un contegno contrastante con i principi informativi dell'associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso a norma dello stesso Regolamento disciplinare.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14 L'ordinamento prevede quali organi della sezione i seguenti:

- l'Assemblea dei Soci,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente della sezione,
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Tutti gli organi della sezione sono eletti direttamente dai soci riuniti in assemblea.

Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.

Art. 15 Tutte le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito e devono essere conferite a soci maggiorenni iscritti all'associazione da almeno due anni compiuti.

Capo 1°

ASSEMBLEA

Art. 16 L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed essa è costituita da tutti i soci.

L'Assemblea:

- elegge direttamente i componenti degli organi della sezione e i delegati alla Assemblea generale dei Delegati nel numero assegnato, tra i soci maggiorenni ordinari e famigliari dell'Assemblea, con le modalità stabilite dall'ordinamento della sezione, escluso il voto per corrispondenza.
- determina la quota associativa e quella di ammissione per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati;
- approva annualmente il programma dell'associazione, i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente;
- delibera sull'acquisto, sull'alienazione o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto dell'associazione in unica lettura;
- delibera lo scioglimento dell'associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque soci aventi diritto al voto e contenuta nell'ordine del giorno.

Art. 17 L'Assemblea ordinaria dei soci si svolge entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno per l'approvazione dei bilanci e per la nomina alle cariche sociali; può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno.

L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea, deve essere esposto nella sede sociale, e spedito a ciascun socio avente diritto al voto. Nell'avviso devono essere indicati: ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione.

Art. 18 I soci, purchè maggiorenni, hanno il diritto di voto nelle assemblee della loro sezione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo se in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea. I minori di età possono assistere all'assemblea.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di persona di almeno la metà degli aventi diritto al voto: tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 19 L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e, se necessario, tre scrutatori. Spetta alla Commissione di verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare in genere il diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 20 Le deliberazioni dell'Assemblea, le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto. La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 21 Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche dello statuto, non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI a norma dello Statuto del CAI.

Capo 2°

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione e si compone di almeno quattro componenti, più il presidente. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Vice presidente di sezione ed il Tesoriere. Nomina inoltre il Segretario, che può essere scelto anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; esso, in questo caso, non ha diritto di voto.

Art. 23 Gli eletti durano in carica non più di tre anni. Essi sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo

almeno un anno di interruzione.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 2 riunioni consecutive.

Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti si deve convocare l'Assemblea per la elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 24 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni n. 6 mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.

Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.

Art. 25 Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i soci che fanno parte di Commissioni Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Gli ex Presidenti dell'associazione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 26 Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salve le limitazioni contenute nel presente statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI. In particolare esso:

- propone il programma annuale di attività dell'associazione e predisporre quanto necessario per attuarlo;
- convoca l'Assemblea dei Soci;
- redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e approva la relazione del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi soci;
- prepone incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto;
- emana eventuali regolamenti particolari;
- proclama i soci venticinquennali e cinquantennali;

Capo 3°

PRESIDENTE

Art. 27 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento.

In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente dirige l'Assemblea dei soci fino alla nomina del suo presidente.

Il candidato alla carica di presidente della sezione al momento della elezione deve avere maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi.

Capo 4°

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 28 Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione, tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Art. 29 Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione.

Capo 5°

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 30 Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si compone di almeno tre componenti eletti dall'Assemblea per n° 3 anni e nomina fra i suoi componenti un presidente.

Art. 31 Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

I Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

TITOLO V

COMMISSIONE E GRUPPI

Art. 32 Il Consiglio Direttivo può costituire speciali commissioni formate da Consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, predisponendone il regolamento.

Art. 33 Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente statuto. È vietata la costituzione di gruppi di non soci.

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art.34 Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costruire una o più Sottosezioni. La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione del CDR competente. Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale. Esse hanno un proprio regolamento, che non deve essere in contrasto con lo statuto dell'associazione, e che diviene esecutivo con la ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE

Art.35 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Art. 36 Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'associazione. Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio è reso pubblico mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 37 I fondi liquidi dell'associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato all'associazione stessa.

Art. 38 I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonchè di fondi o riserve o quote del patrimonio di sezione.

In caso di scioglimento dell'associazione si applicano i commi 1 e 2 dell'art.VI.4 dello Statuto del CAI e il patrimonio è devoluto per fini di utilità sociale o di pubblica utilità.
È escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 39 Le controversie fra i soci o fra soci e organi dell'associazione, relative alla vita dell'associazione stessa, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga adito l'organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Organi competenti ad esperire il tentativo, sono:

- il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei conti, per le controversie tra soci;
- il CDR competente di appartenenza per le controversie fra soci ed organi dell'associazione.

Si applicano le norme procedurali stabilite dal del Regolamento disciplinare del CAI.

Art. 40 Contro le deliberazioni degli organi dell'associazione che si ritengono assunte in violazione del presente statuto e dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI è ammesso ricorso a norma del Regolamento Generale del CAI.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI approvato dal Comitato centrale di indirizzo e controllo il 12 Febbraio 2005 e pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 Febbraio 2005.

Il presente statuto, approvato dalla Assemblea dei Soci del 28 Aprile 2006 verrà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI con deliberazione del Consiglio Direttivo, e ne verrà data comunicazione ai soci.

Il presente statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.



Art. 42 L'adeguamento dell'ordinamento della sezione alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è atto dovuto. È adottato dal consiglio direttivo sezionale per l'ordinamento della sezione con propria delibera, da portare ad approvazione dell'assemblea dei soci nella prima seduta utile.

direttivo sezionale per l'ordinamento della sezione con propria delibera, da portare ad approvazione dell'assemblea dei soci nella prima seduta utile.

Codogno, 18 Marzo 2009

Letto, Approvato e Sottoscritto



Il Presidente della Sezione	Il Segretario della Sezione
Mariano Marcotti	Giovanni Vischio
	

Reg. e Codogno (L.O) addi 11/11/2009
 al N° 2774 Serie 3 con €
 (..... 390,04)
 di cui € 390,04 per trascr.
 IL DIRETTORE



M



CLUB ALPINO ITALIANO
Sede Centrale

001743

Via E. Petrella 19 - 20124 Milano
Tel. 02.205723.1 - Fax 02.205723.201
www.cai.it



Milano, 27 agosto 2009

Alla Sezione di Codogno
del Club Alpino Italiano

Sua Sede

Oggetto: *Approvazione Statuto Sezione di Codogno*

Con la presente Vi informiamo che abbiamo ricevuto il testo definitivo del Vostro Statuto correttamente emendato; il suo iter è quindi terminato, ed il documento è da considerarsi pienamente efficace.

Con i più cordiali saluti



Il Direttore
del Club alpino italiano
(dott.ssa Paola Peila)



Per informazioni:
Servizio legale e Segreteria generale
dott.ssa Laura Palumberi
Tel 02/20.57.23.203 – e-mail l.palumberi@cai.it



PP/MV/lp

Codice Fiscale 80067550154 - Partita IVA 03654880156 - CC Postale 15200207



CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di CODOGNO

Via Cesare Battisti , 1 – C.P. 69
26845 Codogno (Lo)

C.F. 90500020152

e-mail: codogno@cai.it

web: www.caicodogno.it

